RIDEFINIZIONE DEL SISTEMA DI PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE E DEL REGIME DELLE ESENZIONI

Art. 4

Partecipazione al costo delle prestazioni in relazione alla situazione economica del nucleo familiare

La valutazione della situazione economica rilevante ai fini della esenzione parziale o totale e' effettuata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente l'esenzione stessa, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico a fini IRPEF secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Al fine di favorire l'autonomia dell'anziano convivente, i soggetti di eta' superiore ai 65 anni conviventi possono scegliere di costituire un nucleo familiare autonomo e richiedere l'esenzione, totale o parziale, dalla partecipazione al costo delle prestazioni con riferimento alla propria situazione economica; in tal caso l'anziano non e' incluso nel nucleo familiare come definito nel presente comma. L'anziano non puo' comunque costituire un nucleo familiare autonomo rispetto al coniuge non legalmente ed effettivamente separato. L'indicatore della situazione economica e' definito dalla combinazione dei redditi complessivi dei membri del nucleo familiare e dei valori dei patrimoni mobiliari ed immobiliari, corretti con il coefficiente di cui all'allegato 2. Dal calcolo del patrimonio immobiliare e' esclusa la casa di abitazione. Per ogni componente del nucleo familiare di eta' inferiore ai sei anni o di eta' compresa tra sessantacinque e settantacinque anni dall'indicatore della situazione economica e' detratto un ammontare pari a 5 milioni di lire; oltre settantacinque anni e' detratto un ammontare pari a 7 milioni di lire. L'allegato 2 specifica le modalita' di calcolo del reddito e del patrimonio. L'indicatore della situazione economica equivalente, utile ai fini dell'individuazione delle soglie di cui ai commi 4 e 5, e' calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 2 e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata all'allegato 2. L'esenzione totale dalla partecipazione al costo delle prestazioni di cui all'articolo 2 e' garantita qualora l'indicatore della situazione economica equivalente sia inferiore a 18 milioni di lire. Per i nuclei familiari di un solo componente il suddetto valore e' elevato di 5 milioni di lire. Il diritto all'esenzione parziale dalla partecipazione al costo delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 3, e' riconosciuto qualora l'indicatore della situazione economica equivalente sia inferiore a 36 milioni di lire. A decorrere dal 1 gennaio 2002 le regioni possono incrementare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i valori soglia della situazione economica di cui ai commi 4 e 5 entro un margine del 20%. Il diritto

all'esenzione, totale o parziale, e' riconosciuto dalle aziende unita' sanitarie locali di residenza, che rilasciano per ciascun componente il nucleo familiare un documento individuale attestante il diritto stesso. A tale fine l'assistito deve presentare una dichrazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. Il richiedente dichiara inoltre di avere conoscenza che, nel caso di riconoscimento del diritto, possono essere eseguiti i controlli previsti dalla normativa vigente diretti ad accertare la veridicita' delle informazioni fornite ed effettuati presso le banche o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare. Si applica l'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Il Ministero della sanita' definisce i contenuti del modello uniforme relativo alla dichiarazione sostitutiva e alle altre dichiarazioni di cui al presente comma. Ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione parziale o totale, in sede di prima dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto al diritto all'esenzione. Le regioni e le aziende unita' sanitarie locali attivano sistemi, anche campionari, di accertamento della permanenza delle condizioni che danno diritto all'esenzione. Qualora si verifichino modifiche della composizione del nucleo familiare o della situazione economica, e' possibile richiedere un aggiornamento del calcolo della situazione economica ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione, totale o parziale, dalla partecipazione al costo delle prestazioni. Le regioni individuano gli organismi incaricati di valutare i singoli casi di composizione del nucleo familiare o di situazione economica, nonche' le relative modifiche, di particolare complessita'. Fino all'introduzione del sistema di esenzione in relazione alla situazione economica del nucleo familiare, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, rimangono confermati i criteri di esenzione dalla partecipazione al costo in relazione al reddito definiti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificata dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549. (2)

Versione in vigore dal 1 gennaio 2001, tuttora in vigore · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni
Estremi	Decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1998

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 84, comma 2, lettera d)) che "In vista della progressiva eliminazione della partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale, e' sospesa l'efficacia" del presente dell'articolo 4.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-124-1998/art-4-partecipazione-al-costo-delle-prestazioni-in-relazione-alla

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it